



## 5<sup>a</sup> Comunità Montana MONTEPIANO REATINO

Via A. Manzoni n. 10 – 02100 RIETI - Tel. 0746.25631 – Fax 0746.271187  
e-mail [info@5cm.rieti.it](mailto:info@5cm.rieti.it) – PEC [info@pec.5cm.rieti.it](mailto:info@pec.5cm.rieti.it) – [www.5cm.rieti.it](http://www.5cm.rieti.it)  
C.F. 80007770573 – P.IVA 009988730578



Oggetto: Divieto temporaneo raccolta *Tuber aestivum* Vitt. nei Comuni di Colli sul Velino, Rivodutri e Labro fino al 26 maggio 2019.

IL PRESIDENTE

- Premesso che il Comune di Colli sul Velino con nota ns. prot. n. 1197 del 19.04.2019, che il Comune di Rivodutri con nota ns. prot. 1236 del 24.04.2019, che il Comune di Labro tramite richiesta del Sindaco, hanno richiesto un provvedimento di divieto temporaneo della raccolta del tartufo nero estivo o Scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), da parte del Presidente della Comunità Montana, fino al 26 maggio 2019.
- Considerato che la richiesta è fondata sulla constatazione che la ritardata maturazione della specie tartufigena estiva, dovuta alle condizioni climatiche della corrente stagione primaverile, non consente la normale riproduzione del fungo ipogeo, e sugli eventuali rischi della raccolta precoce;
- Vista la Legge Regionale n° 82 del 16/12/1988 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al consumo, sul territorio della Regione Lazio”, di recepimento della normativa nazionale di cui alla Legge n° 752 del 16/12/1985;
- Visto il calendario ufficiale ai sensi dell’Art. 4 della predetta Legge Regionale che consente l’apertura della stagione di raccolta, della specie estiva già dal 1° maggio;
- Visto l’Art. 8 della Legge Regionale n° 82 del 16/12/1988 che consente al Presidente della Comunità Montana l’adozione di provvedimenti di divieto della raccolta per periodi determinati, qualora vi sia il rischio di alterazione dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo;
- Visto lo Statuto;

DISPONE

1. IL DIVIETO TEMPORANEO della raccolta del tartufo nero estivo o Scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.) sull’intero territorio dei Comuni di Colli sul Velino, Rivodutri e Labro, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino alla data del 26 maggio 2019;
2. Che il presente provvedimento è integrativo e modificativo del calendario regionale ufficiale e limitatamente al periodo di divieto suddetto;
3. Che i Comuni di Colli sul Velino, Rivodutri e Labro provvederanno a delimitare i confini del proprio territorio ove è vigente il divieto, come previsto dall’Art. 8 della predetta Legge Regionale n° 82 del 16/12/1988.

Rieti 26 aprile 2019

IL PRESIDENTE  
(*Gastone Curini*)



RA